

## INDICE

### TITOLO I

#### *DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ*

- Art. 1 Denominazione e sede
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Attività
- Art. 4 Quadro normativo di riferimento
- Art. 5 Efficacia dello statuto
- Art. 6 Interpretazione dello statuto

### TITOLO II

#### *I SOCI*

- Art. 7 Iscrizioni e decadenza
- Art. 8 Soci e membri non associati
- Art. 9 Doveri e diritti dei soci
- Art. 10 Gratuità delle prestazioni

### TITOLO III

#### *GLI ORGANI SOCIALI*

- Art. 11 Organi dell'Associazione
- Art. 12 L'Assemblea
- Art. 13 Il Consiglio direttivo
- Art. 14 Il Presidente e il Vice Presidente
- Art. 15 Il Presidente onorario
- Art. 16 Il Collegio dei Revisori dei conti
- Art. 17 Il Collegio dei Proviviri

### TITOLO IV

#### *RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCI*

- Art. 18 Risorse economiche
- Art. 19 Patrimonio dell'Associazione
- Art. 20 Donazioni e lasciti
- Art. 21 Contributi e rimborsi
- Art. 22 Proventi e utili da attività marginali
- Art. 23 Gestione dei fondi
- Art. 24 Bilanci
- Art. 25 Libri sociali

## **TITOLO V**

### **RAPPORTI ESTERNI DELL'ASSOCIAZIONE**

- Art. 26 Rapporti con soggetti pubblici e privati
- Art. 27 Convenzioni e protocolli d'intesa
- Art. 28 Dipendenti e collaboratori
- Art. 29 Responsabilità civile verso terzi

## **TITOLO IV**

### **MODIFICA STATUTO, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE, DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 30 Modifica dello statuto
- Art. 31 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione
- Art. 32 Scioglimento dell'Associazione
- Art. 33 Disposizioni finali



## TITOLO I - Disposizioni generali e finalità

### Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 – La «LIBERA UNIVERSITÀ E TERZA ETÀ DEL CAMPIDANO – Selargius - Associazione di Promozione Sociale», in sigla denominata «L.U.C. – Selargius - A.P.S.» è un'associazione a carattere culturale, apolitica, apartitica ed aconfessionale, con assoluta esclusione di qualsiasi fine di lucro, che opera principalmente come Università della Terza Età ai sensi della vigente normativa.

1.2 – Essa svolge la sua attività, di durata illimitata, sul territorio del Comune di Selargius e di quelli vicini. La sede legale dell'Associazione è in Selargius, Via Dante n°17 int. e, senza che ciò comporti modifica dello statuto, potrà essere trasferita all'interno dello stesso Comune, con delibera a maggioranza semplice del Consiglio direttivo, il quale individua anche la sede sociale che funge inoltre da sede polifunzionale presso cui hanno ordinariamente luogo le attività associative.

1.3 – In tutti gli atti ufficiali e nella corrispondenza, l'Associazione è contraddistinta dal logo, allegato al presente statuto, del quale nessun socio può fare uso senza specifica ed espressa autorizzazione del Consiglio direttivo.

### Art. 2 - Finalità

La «Libera Università e Terza Età del Campidano – Selargius - A.P.S.» (in seguito indicata con l'acronimo L.U.C.) si proclama bilingue, adotta come proprie, a pari dignità, la lingua italiana e la lingua sarda in tutte le forme conosciute e si propone il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tra le quali, in particolare:

- a. la promozione culturale e sociale degli anziani mediante l'attuazione di corsi, anche pluriennali, aventi ad oggetto lo studio della Sardegna, vertenti in particolare sulla lingua e la letteratura, sull'archeologia e la storia, le arti e i mestieri, gli usi e le tradizioni, nonché la conoscenza del territorio anche in relazione all'utilizzo delle risorse, nel rispetto dell'ambiente;
- b. l'organizzazione di laboratori, seminari, workshop, gruppi di studio e di ricerca, conferenze, monografici o multidisciplinari, con particolare attenzione per la conoscenza della realtà culturale, storica, sociale ed economica della Regione Sardegna;
- c. la promozione di iniziative volte alla conoscenza, all'utilizzo, allo sviluppo e alla difesa della lingua e della cultura sarda, intesa ed assunta come valore etnico, etico e antropologico in tutti i settori del vivere civile della Sardegna;
- d. l'aggregazione di persone, in particolare della terza età, a prescindere dal grado di istruzione, dalle condizioni economiche e sociali, dal credo politico e religioso, dalla razza e dalla lingua;
- e. la creazione di appositi strumenti di studio e realizzazione di ricerca integrata attraverso viaggi ed indagini sul territorio;
- f. l'organizzazione di attività artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse iniziative, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato, anche per la difesa del patrimonio civile e popolare sardo;

- g. la promozione di stili di vita sani ed equilibrati, in particolare per favorire un invecchiamento attivo anche mediante la difesa e il recupero delle tradizioni locali;
- h. la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità;
- i. la promozione di attività di intrattenimento nei locali dell'Associazione;
- j. l'elaborazione di progetti, anche in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e altre realtà del Terzo Settore, su tutti i punti di cui al presente articolo e al successivo.

### **Art. 3 – Attività**

3.1 – Per il raggiungimento delle predette finalità, la L.U.C. eserciterà, in via principale ma non esclusiva, attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della loro libertà e dignità, quali:

- 1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- 2) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 3) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- 4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 5) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle varie attività di interesse generale, ma anche promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.2 – La L.U.C., dietro deliberazione del Consiglio direttivo, potrà anche svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

3.3 – L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

3.4 – Le attività istituzionali della L.U.C. si svolgono di norma tra i mesi di Novembre e di Maggio, fatta eccezione per quelle finalizzate alla preparazione e alla chiusura dell'anno sociale.

3.5 – L'attività tipicamente corsuale dovrà sempre rappresentare almeno il 60% dell'attività complessiva svolta nel corso di ciascun anno sociale.

#### **Art. 4 – Quadro normativo di riferimento**

L'attività della L.U.C. è disciplinata dal presente statuto e, dove di competenza, rispetta le modalità attuative indicate nell'annesso Regolamento. Essa si svolge nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed è subordinata ai dettami del Codice civile, in quanto applicabili, nonché alle leggi dello Stato che regolamentano il Terzo Settore, fra cui il D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 (di seguito denominato «Codice del Terzo Settore») così come corretto ed integrato dal D.Lgs. n.105 del 3 agosto 2018 e s.m.i., nonché, per quanto applicabile, la Legge 12 del 22 giugno 1992 emanata dalla Regione Sardegna recante «Interventi a sostegno delle attività delle Università della terza età in Sardegna» e tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

#### **Art. 5 - Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla L.U.C. e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

#### **Art. 6 - Interpretazione dello statuto**

Lo statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti del Codice civile (art. 1362 e seguenti) e del Codice del Terzo Settore.

### **TITOLO II - I soci**

#### **Art. 7 - Iscrizioni e decadenza**

7.1 – Sono soci della L.U.C. le persone maggiorenni che, senza limitazioni con riguardo alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, vi sono state ammesse con deliberazione del Consiglio direttivo poiché si riconoscono nello spirito dell'Associazione, ne approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni dei suoi organi.

7.2 – I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio direttivo che, se la accetta, ne dà atto sul Libro Soci con nota datata e ne informa il neo-iscritto. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve comunicarne le motivazioni all'interessato che, entro i successivi sessanta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio dei Probiviri.

7.3 – L'iscrizione comporta per il nuovo socio l'accettazione integrale del presente statuto, degli altri regolamenti e la partecipazione e la collaborazione alle attività dell'Associazione.

7.4 – La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

7.5 – Il recesso si attua con richiesta scritta del socio al Presidente.

7.6 – L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi e motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie o comportamenti disonorevoli per il buon nome della L.U.C. o comunque contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere

comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Consiglio dei Probiviri mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

7.7 – Costituiscono motivi di esclusione o di reiezione della richiesta di iscrizione: l'essere sottoposti a procedimenti penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione, ovvero per frodi o abusi a danno di altre realtà associative; l'aver riportato condanne penali di qualunque genere che importino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione; l'aver pubblicamente diffamato la L.U.C., alcuno dei suoi soci, volontari o collaboratori, o altre associazioni aventi scopi affini ovvero alcuno dei loro soci, volontari o collaboratori; l'aver pubblicamente manifestato idee che contrastino con lo spirito e gli obiettivi della L.U.C. ovvero l'appartenere ad associazioni o comitati e gruppi di ogni tipo che le professino, a meno di dissociarsene pubblicamente; l'aver trascurato, se investito di cariche in seno alla L.U.C., i propri doveri, se constano richiami da parte degli organi sociali; il non aver ottemperato alle disposizioni dello statuto o di ogni altra deliberazione o norma legalmente adottata dagli organi sociali; l'aver approfittato della propria firma nella gestione dei fondi a disposizione della L.U.C. o l'averne manomesso i registri contabili; il non essersi dimesso da una carica elettiva pur ricoprendone alcuna in altra associazione locale avente scopi affini; il trovarsi in conflitto d'interessi con l'Associazione ovvero l'esercitare attività incompatibili con gli scopi sociali o il poter trarre dall'adesione alla L.U.C. qualunque sorta di lucro, anche indiretto; il rifiutarsi di saldare quote o contributi a qualunque titolo dovuti; l'aver dato prova di perseguire, all'interno della L.U.C. o attraverso di essa, qualsivoglia profitto o intento personale divergente dagli scopi sociali; l'aver ripetutamente turbato il pacifico svolgimento delle attività associative, malgrado i richiami degli organi sociali; l'aver in qualsiasi altro modo recato danno alla L.U.C. e al suo decoro.

7.8 – In ragione della sua qualificazione come Università della Terza Età e dei limiti di capienza dei locali della sua sede sociale, la L.U.C. si riserva la facoltà, anche in assenza dei gravi motivi di cui al comma precedente, di rigettare l'adesione di persone infrasessantacinquenni, che, alle ordinarie condizioni, sono comunque ammesse in quanto accettino che l'attività consuale sia prioritariamente rivolta ai soci anziani.

## **Art.8 – Soci e membri non associati.**

8.1 – Gli associati della L.U.C. sono: fondatori, ordinari o onorari.

- a. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della L.U.C. Possono, salvo opposizione del Consiglio direttivo o dell'Assemblea dei soci, presenziare, come uditori senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo il quale, a propria discrezione, ha facoltà di consultarne il parere non vincolante.
- b. Sono soci ordinari coloro che, fattane richiesta ai sensi dell'articolo precedente, siano stati accettati dal Consiglio direttivo.
- c. Sono soci onorari coloro i quali, con decisione unanime del Consiglio direttivo e la ratifica dell'Assemblea, fermo restando il personale diritto a non accettare, vengano associati per particolari benemerienze acquisite in occasione di significativi servizi resi all'Associazione, ovvero alla comunità. Nella deliberazione del Consiglio direttivo e dell'Assemblea che li ammette, i soci votanti possono

decidere, ciascuno liberamente e per proprio conto, di omaggiare il socio onorario della quota associativa.

8.2 – La L.U.C. considera altresì suoi affiliati, ancorché non associati e non iscritti nel Libro Soci:

a. i sostenitori, ossia le persone che liberamente sostengono dal punto di vista economico o, occasionalmente, operativo, la L.U.C., pur non soggiacendo ai doveri degli effettivi associati e non usufruendo dei conseguenti diritti e benefici. Possono, saltuariamente, essere invitati a prendere parte come ospiti visitatori alla vita della L.U.C. anche in vista di una successiva iscrizione, senza che ciò rappresenti una deroga all'ordinaria instaurazione del rapporto associativo;

b. i cosiddetti "soci di diritto" cioè:

1) il Comune di Selargius, in considerazione dell'apporto che fornisce all'Associazione sin dalla sua costituzione, il quale partecipa al Consiglio direttivo e all'Assemblea con tre componenti: il Sindaco o un suo delegato, un rappresentante della maggioranza e uno della minoranza consiliare. Essi possono esprimersi con solo parere consultivo.

2) i Comuni del Campidano, e altri Enti pubblici o privati, che intendano consociarsi alla L.U.C., sostenendone adeguatamente le iniziative.

8.3 – Il numero minimo degli iscritti per la continuazione dell'attività è fissato in dieci.

## **Art. 9 - Doveri e Diritti dei soci**

9.1 – I soci debbono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato alla massima correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

9.2 – All'atto dell'iscrizione, il socio, al fine di tenersi informato sulle attività della L.U.C., assume l'onere di frequentare assiduamente la sede sociale e consultare il sito internet e gli altri canali telematici dell'Associazione. Gli orari di apertura della sede sono pubblicati all'esterno dei locali, sul sito internet e sui canali telematici.

9.3 – Il socio, anche fondatore o onorario, che non provveda al pagamento della quota associativa annuale, è sottoposto alla procedura di esclusione di cui all'art.7.6. La quota associativa non è rimborsabile né rivalutabile o trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

9.4 – Tutti gli associati, come qualificati dalla lettera a) alla c) del precedente articolo, hanno diritto di prendere parte alla vita dell'Associazione, nonché a riceverne notizie dal Presidente o dal Consiglio direttivo, nel rispetto e nei limiti della normativa sulla *privacy*. Partecipano liberamente a tutte le attività per le quali la L.U.C. non sostenga spese specifiche e non richieda alcun corrispettivo a copertura.

9.5 – I soci che siano interessati a frequentare le attività didattiche proposte annualmente dalla L.U.C., le quali comportino costi diretti, da dettagliarsi in sede di bilancio, contribuiscono alle relative spese sulla base degli importi di anno in anno preventivamente deliberati dal Consiglio direttivo, salvo conguaglio a consuntivo.

9.6 – Tutti gli associati hanno il diritto di ottenere la convocazione dell'Assemblea e/o del Consiglio direttivo, che può essere richiesta da almeno un decimo dei soci.

9.7 – Ogni associato, purché iscritto nel Libro Soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi sociali nonché ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Vota per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio in cui ha pagato la quota sociale e per il preventivo immediatamente successivo.

9.8 – Il socio eletto a cariche sociali è sempre rieleggibile, ma non può far parte contemporaneamente di due organi collegiali e non può rivestire cariche elettive in altre associazioni locali, aventi le stesse finalità istitutive.

9.9 – Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo presentata direttamente nelle mani di uno qualsiasi dei suoi componenti, che gliene rilascerà ricevuta presso la sede sociale negli orari di apertura, ovvero a mezzo P.E.C. o posta raccomandata. Dopo il trentesimo giorno dall'avvenuta ricezione della richiesta e per i successivi trenta giorni, l'associato ha facoltà di presentarsi presso la sede sociale, negli orari di apertura, per prendere visione dei libri. Le richieste trasmesse a mezzo P.E.C. possono, a discrezione dell'incaricato dal Consiglio direttivo, essere assolte anche mediante invio telematico dei file dei libri in formato elettronico. In tutti i casi, l'associato che consulta i libri sociali è tenuto all'obbligo di riservatezza.

9.10 – Il socio dimesso o escluso che faccia rientro nella L.U.C. in successivo anno sociale, se non constano cause di esclusione nuove o non risolte, riacquisisce la qualità di socio ordinario ovvero, se lo era, di socio fondatore.

#### **Art. 10 - Gratuità delle prestazioni**

10.1 – Lo svolgimento da parte dei soci delle funzioni ad essi attribuite in forza delle cariche e/o dei compiti previsti dal presente statuto, si deve intendere a titolo completamente gratuito, personale e spontaneo; parimenti a titolo gratuito si intende qualsiasi attività prestata dai soci nell'ambito delle iniziative comunque organizzate dalla L.U.C.

10.2 – Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà avvalersi anche di volontari non associati. Quanti, in modo non occasionale, collaborano con la L.U.C. a titolo di volontariato, sono iscritti in un apposito registro.

10.3 – Ai volontari, associati o non associati, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite preventivamente dal Consiglio direttivo nel rispetto della normativa.

10.4 – I volontari verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, così come previsto nel Codice del Terzo Settore.



## TITOLO III - Gli Organi sociali

### Art. 11 – Organi dell'Associazione

Sono organi della L.U.C.:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei conti, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore e l'eventuale organo di controllo monocratico;
- e. il Collegio dei Proibiviri.

### Art. 12 – L'Assemblea

12.1 – L'Assemblea è formata dalla riunione di tutti gli iscritti nel Libro Soci e, in quanto tale, riflette gli orientamenti della L.U.C. nella sua interezza ed è lo spazio privilegiato per il confronto delle idee e delle proposte e per la definizione delle iniziative sociali. Essa determina gli obiettivi e gli indirizzi della vita dell'Associazione e può in qualunque momento impugnare o riformare le decisioni degli organi sociali, sfiduciarli o revocarli, impegnarli ad atti specifici o chiederne loro conto, nonché richiamarli ai doveri che scaturiscono dal presente statuto, dalla legge o dai regolamenti.

12.2 – Hanno diritto di voto nell'Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

12.3 – Le votazioni avvengono di norma in modo palese, salvo i casi di votazione sulle persone.

12.4 – Il socio che abbia diritto di voto può, mediante delega scritta da tenere agli atti, farsi rappresentare in Assemblea da altro socio. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

12.5 – L'Assemblea viene convocata con avviso scritto, esposto nei locali della sede sociale con almeno dieci giorni di anticipo, nonché pubblicato sul sito della L.U.C. e trasmesso per e-mail o altro mezzo informatico simile (es. SMS, WhatsApp, etc) agli indirizzi all'uopo forniti dal socio che si assume l'onere di consultarli periodicamente, ovvero inviato per lettera a coloro che indichino la loro indisponibilità ad essere convocati attraverso altri mezzi. I termini dettagliati della convocazione devono essere affissi all'albo, nella sede dell'Associazione.

12.6 – Le riunioni dell'Assemblea in seconda convocazione devono avvenire in orari non coincidenti con la normale attività lavorativa per la maggioranza dei soci e dovranno tenersi tra il primo e il decimo giorno successivo alla prima convocazione.

12.7 – L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

12.8 – L'Assemblea ordinaria si riunisce obbligatoriamente una volta all'anno, entro il mese di Ottobre, con le seguenti funzioni:

- approvare il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- nominare, revocare o esonerare i componenti degli organi sociali;

- nominare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero revocarlo o esonerarlo;
- ratificare la nomina, su proposta del Consiglio direttivo, dei Provisori o l'eventuale revoca o esonero di alcuno di essi;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fornire direttive e indirizzi generali per la vita della L.U.C.

La riunione dell'Assemblea ordinaria è valida quando è presente la maggioranza dei soci, se convocata in prima convocazione, mentre la sua validità prescinde dal numero dei presenti in seconda convocazione.

12.9 – L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, preferibilmente durante l'anno sociale, per discutere e deliberare su:

- alcuno dei temi di competenza dell'Assemblea ordinaria sul quale non sia stato possibile deliberare nel corso della sua riunione;
- trasformazione, fusione e scissione della L.U.C.;
- scioglimento dell'Associazione.
- ogni altro argomento proposto dal Consiglio direttivo ovvero da almeno un decimo dei soci.

La riunione dell'Assemblea straordinaria è valida alle medesime condizioni di validità dell'Assemblea ordinaria, tranne qualora debba deliberare eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione ai sensi degli artt.30, 31 e 32 del presente statuto.

12.10 – Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità personale i membri del Consiglio direttivo non hanno voto.

12.11 – L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

L'Assemblea in videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

12.12 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

12.13 – Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario della L.U.C. o da altro segretario verbalizzante appositamente nominato dai presenti. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea conservato nella sede dell'Associazione.

### **Art. 13 – Il Consiglio direttivo**

13.1 – Il Consiglio direttivo amministra la L.U.C. nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Può delegare tutti o parte dei poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione a qualcuno dei suoi membri.

13.2 – Il Consiglio direttivo si compone di nove membri eletti dall'Assemblea ordinaria, che restano in carica quattro anni. Con deliberazione dell'Assemblea che non comporta modifica statutaria, possono essere eletti ulteriori due membri. In caso di dimissioni, revoca o cessazione di alcuno dei componenti, subentra di diritto il primo dei non eletti nella votazione che ha nominato il Consiglio in carica.

13.3 – Gli amministratori debbono essere soci della L.U.C.

13.4 – Il Consiglio direttivo elegge al suo interno, a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente della L.U.C., il Segretario ed il Tesoriere e delibera sugli altri incarichi.

13.5 – Il Tesoriere tiene cura dei libri contabili e dell'amministrazione della L.U.C. ed è l'esecutore delle delibere riguardanti il bilancio dell'Associazione.

13.6 – Il Segretario è l'esecutore amministrativo delle delibere del Consiglio direttivo.

13.7 – Il Consiglio direttivo può individuare tra i soci, tra i volontari, tra i collaboratori o tra gli affiliati non associati un soggetto, di età non inferiore ai sessant'anni, con esperienza nell'insegnamento, preferibilmente universitario, e soprattutto nell'ambito di discipline in qualsiasi modo connesse con la Sardegna, da investire del ruolo di *Direttore dei corsi*, il quale, a titolo assolutamente gratuito, coordina il programma didattico della L.U.C., ne definisce possibili percorsi multidisciplinari e partecipa attivamente all'individuazione dei docenti. Quando più soggetti siano ritenuti idonei all'incarico, il Consiglio direttivo, con propria deliberazione, può sottoporre la scelta all'Assemblea.

13.8 – Il Consiglio direttivo attua le prescrizioni dell'Assemblea e in particolare:

- predispone l'ordine del giorno per la convocazione dell'Assemblea, quando non sia predisposto dagli associati che la richiedono;
- predispone le bozze del bilancio consuntivo sia finanziario che patrimoniale, ed eventualmente del bilancio sociale, in tempo utile alla sua discussione ed approvazione, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività non istituzionali svolte ;
- stabilisce l'entità delle quote di iscrizione annuali e degli importi necessari a coprire le spese per l'attività didattica offerta non a titolo volontaristico;
- predispone il bilancio preventivo ed il piano di attività annuale;
- delibera sulle richieste di iscrizione e, nel caso, ne motiva il rigetto;
- assume le iniziative che ritiene opportune in caso di dimissioni di un socio;

- delibera sulle spese e i pagamenti e stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore della L.U.C.;
- designa il Collegio dei Proviviri e ne sottopone i nominativi all'Assemblea per la ratifica;
- nomina i delegati a rappresentare l'Associazione in seno alle organizzazioni cui questa aderisce;
- provvede all'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal presente statuto e/o dagli statuti delle organizzazioni cui la L.U.C. aderisce;
- individua le eventuali attività diverse non istituzionali, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;
- in generale, compie ogni atto e operazione per la corretta amministrazione della L.U.C. che non spetti all'Assemblea o ad altri Organi sociali.

13.9 – Il Consiglio direttivo è convocato con le stesse modalità di cui all'art.12.5 e la sua seduta è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

13.10 – Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

13.11 – Delle riunioni del Consiglio direttivo, il Segretario o altro incaricato, redige verbale scritto da cui si possano evincere chiaramente le delibere adottate.

#### **Art. 14 – Il Presidente e il Vice Presidente**

14.1 – Il Presidente è il legale rappresentante della L.U.C. nei rapporti esterni ed in giudizio. Egli firma tutti i documenti e ogni altro atto inerente l'amministrazione dell'Associazione e ha il potere di delega verso altri componenti del Consiglio direttivo.

14.2 – Il Presidente e il Consiglio direttivo sono responsabili in solido dell'Associazione. Il Presidente, seguendo le direttive suggerite dal Consiglio direttivo, organizza e coordina l'attività della L.U.C., e formula proposte al Consiglio direttivo atte a promuovere iniziative di aggiornamento e sperimentazione.

14.3 – Il Vice Presidente subentra nelle funzioni del Presidente quando esso ne sia gravemente impedito o in caso di delega temporanea.

#### **Art. 15 – Il Presidente onorario**

15.1 – Il Presidente onorario è socio onorario di diritto. Deve essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8 lett. c) e deve avere compiuto il 50<sup>mo</sup> anno di età. Viene eletto dall'Assemblea ordinaria, subito dopo l'entrata in carica del Consiglio direttivo e su designazione e proposta di quest'ultimo.

15.2 – Il Presidente onorario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, ed a tutte le attività dell'Associazione. Interviene e presiede le funzioni solenni, quali l'inaugurazione dell'anno accademico, le cerimonie ufficiali con le Autorità civili, militari, religiose etc. .

## **Art. 16 – Il Collegio dei Revisori dei conti**

16.1 – Il Collegio dei Revisori dei conti, viene nominato dall'Assemblea, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore e dura fino alla scadenza del Consiglio direttivo in carica al momento della nomina. È composto da tre membri di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Elegge al suo interno un Presidente.

16.2 – L'Assemblea può altresì nominare un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

16.3 – Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti e all'organo di controllo monocratico si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

16.4 – Il Collegio dei Revisori dei conti e, se nominato, l'organo di controllo monocratico, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercitano inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della L.U.C. e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. In particolare, il Collegio dei Revisori dei conti, controlla la congruità delle scritture contabili e la rispondenza delle medesime alle deliberazioni del Consiglio direttivo, alla fine o anche durante l'anno sociale. Predisporre una relazione annuale che viene allegata al bilancio consuntivo e presentata all'Assemblea.

16.5 – I Revisori partecipano ai lavori del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

16.6 – Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o ne affida il compito ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro .

16.7 – Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, essi stessi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato

## **Art. 17 - Collegio dei Probiviri**

17.1 – Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti.

17.2 – Esso giudicherà *ex bono et ex equo* su tutte le eventuali controversie interne alla L.U.C., senza formalità di procedura, ed il suo lodo sarà inappellabile.

## **Art. 18 - Risorse economiche**

Costituiscono risorse economiche della L.U.C.:

- le quote associative;
- i contributi pubblici e privati;
- i contributi e i rimborsi da soci e/o terzi privati;
- le donazioni e i lasciti testamentari;
- le rendite patrimoniali;
- gli utili da attività marginali di carattere commerciale e produttivo, se esercitate;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.

## **Art. 19 - Patrimonio dell'Associazione**

19.1 – Il patrimonio della L.U.C. è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti in proprietà a termini del presente statuto e destinato esclusivamente alle attività sociali. Sono esclusi i beni di proprietà dei soci o di terzi, concessi all'Associazione in comodato d'uso.

19.2 – La L.U.C. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio (comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate), per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **Art. 20 - Donazioni e lasciti**

20.1 – Le donazioni sono accettate dall'Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie.

20.2 – I lasciti testamentari, esclusivamente sotto forma di legati, sono accettati dall'Assemblea straordinaria dei soci che delibera sulla loro utilizzazione in conformità con le già indicate finalità statutarie dell'Associazione.

20.3 – Il Presidente attua le suddette delibere e compie i relativi atti giuridici.

## **Art. 21 - Contributi e rimborsi**

I contributi e i rimborsi relativi alle spese sostenute da soci della L.U.C. per le attività sociali svolte sono riconosciuti dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro coerenza con le finalità statutarie dell'Associazione.

## **Art. 22 - Proventi e utili da attività marginali**

22.1 – I proventi e gli utili, derivanti da eventuali attività marginali di carattere commerciale o produttivo, sono inseriti in apposito capitolo di bilancio. Il Consiglio direttivo delibera sull'utilizzazione degli stessi, comunque in armonia con le finalità statutarie della L.U.C.

22.2 – L'Associazione è obbligata a reinvestire a favore delle attività istituzionali gli eventuali avanzi di gestione

## **Art. 23 - Gestione dei fondi**

23.1 – Tutti i fondi gestiti dalla L.U.C. sono depositati presso Istituti di credito con firma del Presidente o del Tesoriere o, in loro assenza, del Vice Presidente e del Segretario .

23.2 – In particolare, per la riscossione delle quote sociali, può essere acceso un c/c postale con firma del Presidente o del Tesoriere che avranno cura di trasferire ad altro conto corrente bancario gli importi superiori alla giacenza definita dal Consiglio direttivo.

23.3 – Salvo che per le spese minute, i pagamenti disposti dall'Associazione dovranno essere di norma effettuati a mezzo di assegni di c/c o bonifici, anche online. In questo caso il Presidente e il Tesoriere utilizzano eventualmente, separatamente ed individualmente, i propri codici supportati da altrettanti dispositivi elettronici, dell'uso dei quali ognuno di essi si assume la propria responsabilità.

23.4 – È fatto divieto di distribuire avanzi di gestione e fondi ai soci e simili.

## **Art. 24 - Bilanci**

24.1 – Ogni esercizio finanziario della L.U.C. decorre dal 1° Settembre e termina il 31 Agosto dell'anno successivo, in linea con la decorrenza ed il termine di ogni anno sociale.

24.2 – Entro il mese di Settembre, il Consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il mese successivo per l'approvazione, salvo eventuali contestazioni e correzioni che non possono in ogni caso comportare un rinvio dell'approvazione oltre il termine perentorio del 31 Dicembre.

24.3 – Il Consiglio direttivo documenta, nel bilancio di esercizio, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

24.4 – Il Consiglio direttivo, laddove lo ritenga opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale e lo sottopone all'Assemblea degli associati.

24.5 – In occasione dell'alternarsi fra Consigli direttivi, entro la fine del mese di Agosto il Consiglio uscente consegna una prima bozza del bilancio consuntivo a quello subentrante affinché possa formulare il proprio bilancio preventivo. Lo stesso Consiglio direttivo scaduto porta comunque a termine la sua attività amministrativa presentando ufficialmente all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'ultimo anno sociale in chiusura.

24.6 – I bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre ad approvazione assembleare devono essere affissi sulla bacheca della sede sociale contestualmente alla comunicazione con cui sono convocate le rispettive

assemblee dei soci, e sono depositati in segreteria, a disposizione di coloro che intendano prenderne visione.

#### **Art. 25 – Libri sociali**

In conformità alle indicazioni previste dal Codice del Terzo Settore, la L.U.C., nelle persone dei soci all'uopo incaricati, tiene aggiornati i seguenti Libri sociali:

- Libro Soci;
- Libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- Libro dei verbali del Consiglio direttivo;
- Registro dei volontari;
- Libro dei verbali del Collegio dei Probiviri;
- Libro dei verbali del Collegio dei Revisori, se nominato.

### **TITOLO V - Rapporti Esterni dell'Associazione**

#### **Art. 26 - Rapporti con soggetti pubblici e privati**

La L.U.C. può cooperare con altri soggetti pubblici o privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

#### **Art. 27 – Convenzioni e Protocolli d'intesa**

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti pubblici e privati sono deliberate dal Consiglio direttivo e stipulate dal Presidente che provvede alle modalità di attuazione. I rapporti che comportano impegni di spesa devono essere regolamentati con appositi protocolli d'intesa e le relative scritture contabili devono riferirsi a quei specifici capitoli di spesa.

#### **Art. 28 - Dipendenti e collaboratori**

Solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative, la L.U.C. può assumere lavoratori dipendenti, stipulare accordi con collaboratori autonomi ovvero avvalersi di prestazioni lavorative di altra natura e comunque nel pieno rispetto dei contratti nazionali di lavoro e della legislazione vigente in materia, in quanto applicabili. Sia i dipendenti che i collaboratori dovranno essere assicurati e non superare, in proporzione agli associati e ai volontari, il numero consentito dalla legislazione vigente.



## **Art. 29 - Responsabilità civile verso terzi**

29.1 – L'Associazione risponde con il suo patrimonio dei danni causati a terzi per inosservanza delle convenzioni e dei contratti regolarmente stipulati.

29.2 – La L.U.C. può contrarre apposita polizza assicurativa per la tutela dei propri organi sociali per le responsabilità civili derivanti dallo svolgimento delle loro funzioni nell'interesse dell'Associazione.

## **TITOLO VI - Modifica statuto, trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione, disposizioni finali**

### **Art. 30 – Modifica dello statuto**

Le modifiche statutarie, anche nell'Assemblea straordinaria che si riunisce in seconda convocazione, vengono approvate con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, alla presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti degli associati.

### **Art. 31 - Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione**

31.1 – La trasformazione, la fusione e la scissione della L.U.C. potranno avvenire con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, alla presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti degli associati.

31.2 – L'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori e i soci, stabilendone i poteri.

31.3 – Si applica l'art.42-bis del Codice civile.

### **Art. 32 - Scioglimento dell'Associazione**

32.1 – Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione della L.U.C., è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

32.2 – Nella riunione che delibera lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria nomina anche un liquidatore e delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

32.3 – In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione verrà devoluto, obbligatoriamente – previo parere del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ove operativo, ovvero, nella vacanza di questo, previo parere di altro Organismo competente ai sensi del Codice del Terzo Settore – ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) designati dall'Assemblea tra quelli che perseguono finalità analoghe e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In mancanza di espressa designazione, il patrimonio sarà di diritto devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

### Art. 33 - Disposizioni finali

33.1 – Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le leggi dello Stato ed i regolamenti vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

33.2 – Con l'approvazione del presente statuto, l'Assemblea delega il Consiglio direttivo, e per esso il suo Presidente, a procedere al deposito del nuovo testo dello statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non appena lo stesso verrà istituito, apportando allo statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle Autorità competenti, senza ulteriori approvazioni assembleari.

Al presente statuto sono allegati, facendone parte integrante:

- il Regolamento interno, con le indicazioni per l'attuazione dello statuto;
- il logo della L.U.C.

Il presente statuto, già portato preventivamente a conoscenza di tutti i soci come bozza mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione al link [https://www.lucselargius.it/news/item/download/6\\_6a07ebe1c93b21f640636efa6941ca1a.html](https://www.lucselargius.it/news/item/download/6_6a07ebe1c93b21f640636efa6941ca1a.html), è aggiornato con le modifiche apportate dall'Assemblea straordinaria nella riunione del giorno 21 Ottobre 2020, al cui verbale è allegato, costituendone parte integrante\*\*\*\*\*

Letto, approvato come da verbale e sottoscritto dai soci presenti all'Assemblea, i quali lo firmano nel foglio accluso al verbale della riunione.\*\*\*\*\*

Il Presidente dell'Assemblea  
(Ernesto Deiana)

Il Segretario dell'Assemblea  
(Vincenzina Pili)

Il Presidente del Consiglio direttivo  
(Anna Maria Mura)